



Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica DUEE La Direttrice

> Roma, 5/ 7/2022 ENEA/2022/0047454/DUEE

Avv. Federico Freni Segreteria del Sottosegretario di Stato segreteria.freni@mef.gov.it

Oggetto: richiesta di chiarimento.

Con riferimento al seguente quesito si fornisce di seguito si fornisce il chiarimento richiesto:

"Se pur vero che il decreto 199/21 parla di incentivi in linea generale, si fa presente che gli incentivi che mirano al risparmio energetico sono il **Conto termico, il Superbonus** e **l'Ecobonus**.

Pertanto le regole imposte dal decreto 199/21 dovrebbero eventualmente applicarsi a queste forme di incentivazione mentre non dovrebbero applicarsi alla detrazione fiscale Bonus casa che riguarda la ristrutturazione edilizia: art.16 Dpr 917/86.

L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall'Irpef 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L'Enea ha invece applicato le regole del 199/21, viste sopra, anche per chi accede al portale per registrare un generatore con detrazione bonus casa. Quindi di fatto in parte bloccando le procedure di registrazione per la detrazione fiscale della ristrutturazione edilizia art.16 Dpr 917/86. Tale interpretazione di Enea dovrebbe essere valutata da organi superiori.

E' quindi necessario per quanto riguarda i generatori di calore a biomassa (che rientrano da sempre nella detrazione fiscale del 50%) specificare che nulla viene a cambiare per quanto riguarda il Dpr 917/86 e che di conseguenza il portale ENEA (solo per quanto riguarda la detrazione fiscale della ristrutturazione edilizia Dpr 917/86) NON DEVE RICHIEDERE STELLATURA E RENDIMENTO ENERGETICO."

L'art. 16 bis del DPR 917/86, al comma 1) prevede la detrazione fiscale, attualmente del 50% per una spesa ammissibile di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che, in particolare tra gli altri, riguardano:

- Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile" e cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- ➤ alla lettera b) gli interventi "di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze" e cioè manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;





Pag. n. 2

➤ alla lettera h) gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia". Tra questi interventi rientrano la sostituzione degli infissi sulle singole unità immobiliari, la sostituzione dei generatori con altri più efficienti etc, l'installazione di impianti fotovoltaici.

ENEA in applicazione del comma 2.bis dell'art. 16 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni è chiamata a "effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo ...".

Come chiarito nella circolare n. 13/2019 dell'Agenzia delle entrate, ad ENEA vanno trasmessi i dati di "taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico" tipicamente quelli riconducibili ai casi previsti dalla lettera h) dell'art. 16 bis del DPR 917/86.

A questi interventi, fino all'entrata in vigore dell'allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, avvenuta il 13 giugno 2022, nel portale ENEA dedicato, sono stati applicati i requisiti previsti del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/06/2015 "requisiti minimi". A partire dal 13 giugno 2022, in accordo con il Ministero della Transizione Energetica (Direzione dell'ing. Mauro Mallone), limitatamente gli interventi di produzione di energia termica, sono applicati i requisti previsti dall'allegato IV del D.lgs 199/2021 in applicazione del comma 1 dell'art. 29 stesso decreto che prevede: "Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati, rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV."

Rimanendo a disposizione per eventuali altri chiarimenti si porgono cordiali saluti.

